

DIRITTOdi **GIANLUIGI FINO****Conservazione dei documenti informatici da parte dei professionisti**

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha emanato le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici che, in talune ipotesi, sono valide anche per i professionisti.

L'**art. 2, c. 2 del Codice delle Amministrazioni Digitali** (CAD) prevede che le sue disposizioni si applicano ai seguenti soggetti: Pubbliche amministrazioni; gestori di servizi pubblici, comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; società a controllo pubblico. Il successivo comma 3, tuttavia, prevede che le disposizioni del Codice e le relative Linee guida " *concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli artt. 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'art. 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli artt. 3-bis e 64 si applicano anche ai privati* , ove non diversamente previsto ".

Con particolare riferimento alla **conservazione dei documenti** , le Linee stabiliscono che il sistema di conservazione deve assicurare, dalla presa in carico fino all'eventuale scarto, la conservazione dei seguenti oggetti digitali in esso conservati, tramite l'adozione di regole, procedure e tecnologie, tali da garantire le caratteristiche di **autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità** : documenti informatici e documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi associati; aggregazioni documentali informatiche (fascicoli e serie) con i metadati ad esse associati contenenti i riferimenti che univocamente identificano i singoli oggetti documentali che costituiscono le aggregazioni medesime; archivi informatici con i metadati associati. La corretta conservazione di un documento informatico ne consente l' **utilizzo nell'ambito di un giudizio** , laddove, ai sensi dell'art. 20 CAD, il documento informatico soddisfa il requisito della **forma scritta** e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una **firma digitale** , altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'art. 71 con modalità tali da garantire sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

In buona sostanza, un documento informatico, compreso un messaggio di posta elettronica certificata, ha valore di prova legale esclusivamente quando **il processo con cui è stato gestito e conservato è conforme alle disposizioni contenute nelle Linee Guida in discorso** .

Al riguardo, la Corte di legittimità ha stabilito che il valore di prova legale del supporto informatico " è subordinato al rispetto delle relative regole tecniche di produzione e conservazione, ed in difetto, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio " (Cassazione, sent. 11.02.2019, n. 3912).